

---

*Estratto*

Estratto da un prodotto  
in vendita su **ShopWKI**,  
il negozio online di  
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

---

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria  
professionale, del software, della formazione  
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,  
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



## 52. ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE

- |                 |  |                |  |
|-----------------|--|----------------|--|
| <b>52.1.</b>    | <b>CARATTERI GENERALI</b>  | <b>52.4.1.</b> | Istanza di assegnazione o di vendita                 |
| <b>52.1.1.</b>  | Oggetto dell'espropriazione mobiliare                                      | <b>52.4.2.</b> | Udienza di audizione delle parti                     |
| <b>52.1.2.</b>  | Competenza territoriale e attribuzione della competenza al giudice di pace | <b>52.5.</b>   | <b>ASSEGNAZIONE</b>                                  |
| <b>52.1.3.</b>  | Piccola espropriazione mobiliare   | <b>52.6.</b>   | <b>VENDITA MOBILIARE</b>                             |
| <b>52.2.</b>    | <b>PIGNORAMENTO</b>  | <b>52.6.1.</b> | Vendita senza incanto                                |
| <b>52.2.1.</b>  | Richiesta di pignoramento  | <b>52.6.2.</b> | Vendita a mezzo di commissionario                    |
| <b>52.2.2.</b>  | Ricerca delle cose da pignorare  | <b>52.6.3.</b> | Vendita con incanto                                  |
| <b>52.2.3.</b>  | Limiti al pignoramento   | <b>52.6.4.</b> | Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili |
| <b>52.2.4.</b>  | Scelta delle cose da pignorare   | <b>52.6.5.</b> | Integrazione del pignoramento                        |
| <b>52.2.5.</b>  | Forma del pignoramento   | <b>52.7.</b>   | <b>DISTRIBUZIONE</b>                                 |
| <b>52.2.6.</b>  | Unione di pignoramenti   | <b>52.7.1.</b> | Distribuzione amichevole                             |
| <b>52.2.7.</b>  | Pignoramento successivo  | <b>52.7.2.</b> | Distribuzione giudiziale                             |
| <b>52.2.8.</b>  | Iscrizione a ruolo   | <b>52.8.</b>   | <b>ESPROPRIAZIONE DI QUOTE SOCIALI</b>               |
| <b>52.2.9.</b>  | Integrazione del pignoramento  | <b>52.8.1.</b> | Espropriazione di quote di s.r.l.                    |
| <b>52.2.10.</b> | Custodia dei beni pignorati  | <b>52.8.2.</b> | Espropriazione di quote di società di persone        |
| <b>52.2.11.</b> | Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi             | <b>52.8.3.</b> | Espropriazione di azioni                             |
| <b>52.3.</b>    | <b>INTERVENTO DEI CREDITORI</b>  |                |  |
| <b>52.4.</b>    | <b>LIQUIDAZIONE</b>  |                |  |

### 52.1. CARATTERI GENERALI

#### 52.1.1. Oggetto dell'espropriazione mobiliare

L'espropriazione mobiliare presso il debitore ha ad oggetto beni mobili che si rinvengono nella sua **sfera di appartenenza**.

Sono espropriabili i beni mobili sui quali il debitore vanta la proprietà o un altro diritto reale, come l'usufrutto (salvi i casi di incedibilità, come ad esempio l'usufrutto sui beni del figlio minore), ad eccezione del diritto d'uso.

**Universalità di mobili** - Si ritengono espropriabili anche universalità di mobili, salvo il caso in cui in esse si rinvengano beni o diritti immateriali (come i crediti o l'avviamento) o anche elementi passivi. Non si ritiene pertanto pignorabile l'**azienda**.

**Titoli di credito** - Sono espropriabili con la forma di espropriazione in esame anche i titoli di credito (art. 1997 c.c.). Se il titolo è in possesso di un terzo dovrà eseguirsi l'espropriazione presso terzi.

Sono espropriabili anche le quote sociali (➔52.8.).

#### 52.1.2. Competenza territoriale e attribuzione della competenza al giudice di pace

Per l'esecuzione forzata su cose mobili è competente il **tribunale del luogo in cui le cose si trovano**.

Per l'esecuzione forzata su **autoveicoli, motoveicoli e rimorchi** è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 26 c.p.c.).

Dal **31/10/2026** (art. 6, comma 2, D.L. 08/08/2025, n. 117) è prevista l'attribuzione della competenza al **giudice di pace**. Nel caso in cui cose mobili siano soggette ad espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, è previsto che la competenza spetti al tribunale anche relativamente ad esse (art. 15-bis c.p.c.).

## Piccola espropriazione mobiliare

52.1.3.

L'espropriazione mobiliare segue una disciplina particolare qualora il valore delle cose pignorate **non superi euro 20.000,00** (piccola espropriazione). Per l'espropriazione di questi beni, l'assegnazione o la vendita viene disposta con decreto senza procedere all'audizione delle parti, se non sono intervenuti creditori. Se vi è stato intervento di altri creditori, l'intervento si considera tempestivo se avviene entro il deposito dell'istanza di liquidazione (art. 525, comma 2, c.p.c.) e, in tal caso, saranno sentiti solo i creditori intervenuti.

## PIGNORAMENTO

52.2.

### Richiesta di pignoramento

52.2.1.

Dopo aver notificato al debitore il titolo esecutivo ed il precetto, il creditore rivolge la richiesta di procedere al pignoramento all'**ufficiale giudiziario presso il circondario del tribunale in cui ha sede il giudice dell'esecuzione** territorialmente competente.

Il pignoramento eseguito da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente è nullo e deve farsi valere con l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. 09/04/2003, n. 5583).

Presentando la richiesta all'ufficiale giudiziario devono essergli consegnati il titolo esecutivo ed il precetto notificati al debitore.

Nella prassi, molti uffici giudiziari mettono a disposizione dei modelli prestampati di istanza di pignoramento, che possono essere compilati dai creditori nelle parti volte ad indentificare il debitore ed indicare i luoghi di sua appartenenza.

### Ricerca delle cose da pignorare

52.2.2.

Ricevuta la richiesta di pignoramento e verificata la regolarità del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario, munito di questi ultimi, si reca nei luoghi - appartenenti al debitore o a soggetti terzi - nei quali possono essere rinvenuti beni del debitore da pignorare.

Salvo diversamente autorizzato dal Presidente del tribunale (o dal giudice da lui delegato), il pignoramento non può essere eseguito nei **giorni festivi**, né prima delle **ore sette** e dopo le **ore ventuno**. Il limite orario stabilito può però essere superato se è necessario proseguire il pignoramento iniziato nelle ore prescritte (art. 519 c.p.c.).

Nei limiti sopra specificati, l'ufficiale giudiziario (ed eventualmente anche il creditore che richieda di partecipare all'espropriazione: art. 165 disp. att. c.p.c.), potrà quindi procedere alle seguenti forme di pignoramento diretto.

**Pignoramento di cose mobili che si trovano presso la casa del debitore o nei luoghi a questo appartenenti (art. 513, comma 1, c.p.c.)** - Con riferimento alla casa del debitore, non rileva il titolo giuridico che ne giustifichi l'appartenenza (es. diritto di proprietà o di comodato), ma il solo dato di fatto rappresentato dall'abitare stabilmente.

Gli **altri luoghi**, diversi dalla casa, appartenenti al debitore sono quelli in cui il medesimo esercita la propria attività commerciale o professionale, come l'azienda, l'ufficio, il magazzino o lo studio professionale.

Per i beni ivi rinvenibili sussiste una **presunzione di titolarità** in capo al debitore: è pertanto preclusa all'ufficiale giudiziario qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell'opposizione di terzo all'esecuzione (Cass. 20/12/2012, n. 23625).

L'ufficiale giudiziario può ricercare le cose da pignorare anche sulla **persona del debitore**, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

**Pignoramento di cose mobili che si trovano in luoghi appartenenti a terzi di cui il debitore ha la disponibilità (art. 513, comma 3, c.p.c.)** - L'ufficiale giudiziario può pignorare anche le cose mobili che siano situate in luoghi non appartenenti al debitore, ma nei quali quest'ultimo abbia il diritto di introdursi.

Potranno essere pignorati, ad esempio, quadri esposti in una galleria d'arte, autovetture custodite in autorimesse, valori custoditi nella cassetta di sicurezza di una banca.

Il pignoramento di cose che si trovano in luoghi non appartenenti al debitore deve essere **autorizzato dal Presidente del tribunale**, o da un giudice da lui delegato, **su richiesta del creditore**.

**Pignoramento di cose mobili esibite dal terzo che ne abbia il possesso (art. 513, comma 4, c.p.c.)** - Possono essere pignorate direttamente anche cose del debitore in possesso di terzi, qualora questi ultimi consentano di esibirle.

In ogni ipotesi di pignoramento diretto, l'ufficiale giudiziario può richiedere, quando occorre, l'**assistenza della forza pubblica**, quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento (art. 513, comma 2, c.p.c.).

### 52.2.3. Limiti al pignoramento

La pignorabilità di determinati beni può essere esclusa o limitata dalla legge.

**Beni assolutamente impignorabili** - Sono **assolutamente impignorabili** i beni appartenenti allo Stato e agli altri enti pubblici (artt. 820 ss. c.p.c.) e quelli che sono indispensabili alla vita del debitore o in quanto dotati di speciale valore morale.

Beni assolutamente impignorabili	
Le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto.	Art. 514, n. 1, c.p.c.
L'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato.	Art. 514, n. 2, c.p.c.
I commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone della sua famiglia con lui conviventi.	Art. 514, n. 3, c.p.c.
Le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio.	Art. 514, n. 5, c.p.c.
Le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.	Art. 514, n. 6, c.p.c.
Gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali.	Art. 514, n. 6-bis, c.p.c.
Gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.	Art. 514, n. 6-ter, c.p.c.

Se l'ufficiale giudiziario procede comunque alla loro espropriazione, tale violazione potrà essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione (Cass. 18/02/2014, n. 3790; Cass. 04/01/1994, n. 9).

**Riserve valutarie di Stati esteri** - [Il D.L. n. 92 del 04/07/2024 ha introdotto, all'art. 11, una nuova fattispecie di impignorabilità. Non possono essere pignorati (né essere sottoposti a sequestro) il **denaro**, i **titoli** e gli **altri valori** che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri che le banche centrali o le autorità monetarie estere detengono o gestiscono per conto proprio o dello Stato a cui appartengono e che sono **depositati presso la Banca d'Italia in appositi conti**.

Il pignoramento e il sequestro eseguito su detti beni è inefficace e non sussiste l'obbligo di accantonamento da parte della Banca d'Italia. L'inefficacia è rilevata dal giudice dell'esecuzione anche d'ufficio.

I procedimenti esecutivi sui beni indicati, pendenti al 05/07/2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 92/2024) sono estinti.

**Beni relativamente impignorabili** - Alcuni beni possono essere pignorati entro determinati limiti.

Beni relativamente impignorabili	
Le cose per il servizio e la coltivazione del fondo possono essere pignorate solo se non si rinvengono altri beni mobili pignorabili. Tuttavia, su istanza del debitore, il giudice dell'esecuzione può escluderne il pignoramento se si tratta di cose necessarie per la coltura del fondo o può permetterne l'uso con le opportune cautele anche se pignorate.	Art. 515, comma 1, c.p.c.
Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. Questo limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e se, nelle attività del debitore, risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.	Art. 515, comma 3, c.p.c.

**Beni pignorabili in determinate circostanze di tempo** - I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono solo nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia (art. 516, comma 1, c.p.c.). I **bachi da seta** possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo (art. 516, comma 2, c.p.c.).

### Scelta delle cose da pignorare

52.2.4.

Al fine di favorire la soddisfazione più efficace possibile per creditori, l'ufficiale giudiziario non è completamente libero nella scelta delle cose da pignorare.

L'ufficiale deve pignorare le cose che ritiene di **più facile e pronta liquidazione**, preferendo in ogni caso il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di **sicura realizzazione** (art. 517 c.p.c.).

Al fine di garantire la copertura degli interessi maturati nel corso del procedimento e delle spese dell'espropriazione, l'ufficiale giudiziario dovrà procedere al pignoramento di beni il cui valore di realizzo sia presumibilmente pari (e non superiore) all'importo del **credito precettato aumentato della metà**.

### Forma del pignoramento

52.2.5.

Il pignoramento mobiliare presso il debitore è **atto verbale** dell'ufficiale giudiziario, il quale è però tenuto a redigere **processo verbale** delle operazioni compiute.

**Verbale del pignoramento** - Nel verbale del pignoramento l'ufficiale giudiziario (art. 518 c.p.c.):

- dà atto dell'**ingiunzione** di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre i beni alla garanzia del credito (art. 492 c.p.c.);
- **descrive le cose pignorate**, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto (nella prassi, l'ufficiale provvede spesso solo a redigere una breve descrizione delle cose pignorate);
- fa relazione delle **disposizioni date per conservare** le cose pignorate; se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.

Se nel verbale manca la descrizione dei beni, il pignoramento è nullo. Se i beni sono identificati erroneamente, il pignoramento è nullo solo se da tale errore discende incertezza assoluta sulla loro identificazione (Cass., ord., 31/01/2014, n. 2110). Non si ritiene che la mancata rappresentazione fotografica dei beni incida sulla validità dell'atto.

**Ingiunzione al debitore** - L'ingiunzione di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre i beni alla garanzia del credito viene rivolta al **debitore**, se è presente.

In caso contrario, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione a una **persona di famiglia** o **addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda**, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace (art. 139, comma 2, c.p.c.), e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento (art. 518, comma 5, c.p.c.).

**Stima dei beni pignorati** - L'ufficiale giudiziario deve attribuire il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati (che non potrà in ogni caso essere superiore all'importo precettato aumentato della metà).

Per questo adempimento l'ufficiale potrà avvalersi di uno **stimatore** se lo ritiene utile; dovrà obbligatoriamente avvalersene se viene fatta espressa richiesta da parte del creditore.

L'ufficiale giudiziario può scegliere di **differire l'operazione di stima** del compendio pignorato ad un momento successivo al primo accesso, entro comunque il termine perentorio di 30 giorni.

In questo caso viene redatto un primo verbale di pignoramento, già idoneo a realizzare il vincolo pignoratorio.

Completate le operazioni di stima, l'ufficiale provvede a redigere un secondo verbale in cui vengono definitivamente individuati i beni pignorati, alla base dei valori indicati dall'esperto. Con il secondo verbale possono quindi essere liberati eventuali beni in eccesso.

### 52.2.6. Unione di pignoramenti

Se l'ufficiale giudiziario, ricercando le cose da pignorare, trova un **pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario** (ipotesi molto rara), continua le operazioni insieme con lui.

Entrambi gli ufficiali redigono **unico processo verbale** (art. 523 c.p.c.), ma le **azioni esecutive rimangono tra loro distinte ed autonome**.

### 52.2.7. Pignoramento successivo

L'ufficiale giudiziario che **trova un pignoramento già compiuto** ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli **altri beni** o dichiara nel processo verbale che non ve ne sono.

Se il pignoramento successivo è compiuto **prima della prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione** o, in caso di piccola espropriazione, prima del deposito del ricorso per l'assegnazione o la vendita, il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento (art. 524, comma 2, c.p.c.). Il cancelliere lo comunica al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo.

Se il pignoramento successivo è compiuto **dopo i termini** predetti assume gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento (art. 524, comma 3, c.p.c.).

Se il pignoramento successivo colpisce altri beni, per questi deve svolgersi un autonomo processo esecutivo.

### 52.2.8. Iscrizione a ruolo

Compiute le operazioni di pignoramento, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale del pignoramento, il titolo esecutivo e il precetto.

Dal momento della consegna, il creditore ha 15 giorni di tempo, a pena di inefficacia del pignoramento, per iscrivere al ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione, depositando copie conformi degli atti consegnati dall'ufficiale giudiziario (titolo esecutivo, precetto, verbale di pignoramento). La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore.

L'iscrizione a ruolo può essere eseguita anche da terzi (ad esempio un creditore che intende intervenire, oppure lo stesso debitore o un terzo per poter proporre opposizione). Chi provvede iscrive a ruolo il processo depositando una copia dell'atto di pignoramento (art. 159-ter disp. att. c.p.c.).

Riferimenti normativi	Giorni	Decorrenza	Sospensione feriale	PCT
Art. 518, comma 6, c.p.c.	15 giorni	dalla consegna da parte dell'ufficiale giudiziario del processo verbale del pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto	si	si

Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di 45 giorni dal pignoramento previsto dall'art. 497 c.p.c. per richiedere l'assegnazione o la vendita, copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore.

## Integrazione del pignoramento

52.2.9.

In caso di sovrastima dei beni pignorati dall'ufficiale giudiziario (ritenendosi il presumibile valore di realizzo inferiore a quanto indicato in sede di pignoramento), su istanza del creditore da depositare entro il termine per il deposito dell'istanza di vendita (**di 45 giorni** dal pignoramento), il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento.

In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.

## Custodia dei beni pignorati

52.2.10.

Se il pignoramento ha colpito **danaro, titoli di credito e oggetti preziosi**, l'ufficiale giudiziario dovrà consegnarli al **cancelliere** del tribunale.

<b>Danaro</b>	deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari.
<b>Titoli di credito e oggetti preziosi</b>	sono custoditi nei modi determinati dal giudice dell'esecuzione con decreto (art. 166 disp. att. c.p.c.).

Se il processo esecutivo non è stato ancora iscritto al ruolo al momento in cui l'ufficiale giudiziario propone istanza al **cancelliere** per chiedergli di ricevere il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi, è quest'ultimo a dover provvedere d'ufficio all'iscrizione a ruolo (art. 159-ter disp. att. c.p.c.).

Se il pignoramento ha colpito **beni diversi**, l'ufficiale giudiziario provvede alla conservazione, solo quando il creditore ne fa richiesta, trasportando le cose presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore.

Nei **casì d'urgenza** l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'art. 159 disp. att. c.p.c. (l.V.G.).

**Nomina del custode** - Vi sono dei **criteri da rispettare** nella scelta del custode.

Non possono assumere questo incarico (art. 521, comma 1, c.p.c.):

- il **creditore o il suo coniuge** senza il consenso del debitore,
- il **debitore o le persone della sua famiglia** che convivono con lui senza il consenso del creditore.

Il **consenso** può essere manifestato **anche tacitamente**.

**Obblighi del custode** - L'incarico di custode deve essere **accettato sottoscrivendo il processo verbale** dal quale risulta la nomina (art. 521, comma 2, c.p.c.).

Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a **lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove** (art. 521, comma 3, c.p.c.).

Il custode **non può usare le cose pignorate** senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e deve rendere il conto a norma dell'art. 593 c.p.c., (art. 521, comma 4, c.p.c.).

Il custode dovrà pertanto presentare in cancelleria, nel termine (ma in ogni caso ogni 3 mesi) e con le modalità stabilite dal giudice, il **conto della sua gestione e le rendite disponibili**, nonché il rendiconto finale al termine della gestione (art. 593 c.p.c.).

**Affidamento della custodia all'I.V.G.** - Quando viene depositata l'istanza di vendita il giudice deve disporre l'**affidamento della custodia dei beni pignorati all'Istituto Vendite Giudiziarie**, qualora detto istituto non fosse già stato nominato custode per ragioni d'urgenza ex art. 520, comma 2, c.p.c. (art. 521, comma 5, c.p.c.).

Entro **30 giorni** dalla nomina, l'I.V.G. deve provvedere al **trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità**. Le persone incaricate dall'istituto, quando risulta necessario per appendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica.

Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati, l'istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro **custodia nel luogo in cui si trovano**.

**Compenso del custode** - Il custode ha diritto al compenso **solo se ne fa richiesta** e gli venga riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina (art. 522, comma 1, c.p.c.).

Fa eccezione a questa regola la disciplina del **compenso per la custodia spettante all'I.V.G.** disciplinato dal D.M. 11/02/1997, n. 109.

In nessun caso può essere attribuito un compenso per la custodia alle parti e ai loro familiari.

Il custode ha altresì il diritto al rimborso delle spese di conservazione e delle cose pignorate, di regola anticipate dal creditore precedente su ordine del giudice (art. 90 c.p.c.).

---

*Estratto*

# Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

---

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.

